

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **159/1976** (ECLI:IT:COST:1976:159)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **AMADEI**

Camera di Consiglio del **06/05/1976**; Decisione del **24/06/1976**

Deposito del **07/07/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8415**

Atti decisi:

N. 159

SENTENZA 24 GIUGNO 1976

Deposito in cancelleria: 7 luglio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 14 luglio 1976.

Pres. ROSSI - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dal tribunale di Civitavecchia sull'incidente di esecuzione proposto nei confronti di Agozzino Roberto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto in fatto:

A seguito di incidente d'esecuzione, promosso dal P.M. per la revoca nei confronti di tal Roberto Agozzino dei benefici di legge concessi con precedenti sentenze di condanna, il tribunale di Civitavecchia, con ordinanza 11 dicembre 1974, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, per la parte in cui escluderebbe che il difensore dell'imputato detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, possa essere posto in condizione di intervenire, previo avviso, dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione.

La preclusione, che discenderebbe dalla norma impugnata, urterebbe, ad avviso del tribunale, contro il diritto dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del giudizio.

Non solo, ma la posizione difensiva del detenuto, nel caso cui trattasi, risulterebbe ancora più menomata qualora venga posta a raffronto con quella del detenuto nel luogo del giudice dell'incidente, potendo quest'ultimo non solo comparire personalmente, ma anche essere udito e alla presenza del difensore.

Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - L'ordinanza in epigrafe contesta, in riferimento allo art. 24, secondo comma, della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, c.p.p.: si assume che detto articolo violerebbe il diritto della difesa nel non prevedere la possibilità, per il difensore dell'istante detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, di essere posto in condizione di intervenire dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione dell'istante stesso.

La questione non è fondata.

2. - Con sentenza n. 5 del 1970 questa Corte ha ritenuto, in linea di principio, che le modalità di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 630 c.p.p. sono tali da salvaguardare senz'altro il diritto stesso avuto riguardo alle speciali caratteristiche della struttura del procedimento incidentale e che le possibilità di difesa non subiscono particolari variazioni neppure quando l'audizione del condannato non viene effettuata dallo stesso giudice che presiede, poi, alla decisione dell'incidente.

Ha altresì precisato che nel procedimento esecutivo, ristretto, in sostanza, a questioni

ordinariamente di mero diritto, la comparizione di persona del condannato - per altro facoltativa - è consentita per un fine diverso da quello per il quale l'imputato è convocato avanti al giudice dell'istruzione o del giudizio, per cui deve essere considerato soltanto come mezzo di difesa congiunto ad altri mezzi verbali e scritti a lui spettanti e ciò vale anche quando la comparizione avviene per il tramite di altro giudice.

La Corte ha, infine, rilevato che anche in quest'ultimo caso il condannato, oltre ad essere pur sempre sentito, può giovare delle altre possibilità offertegli dalla legge circa la comparizione a mezzo del difensore e la presentazione di memorie, sottoscritte da lui o dal suo difensore.

Sulla base, pertanto, delle caratteristiche proprie del procedimento incidentale nulla rileva, ai fini della completezza del diritto di difesa, il fatto che l'art. 630, secondo comma, non preveda specificatamente l'assistenza del difensore all'audizione del condannato da parte del giudice ad essa delegato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia con ordinanza dell'11 dicembre 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.